

Con il decreto-legge n. 11/2009 convertito nella legge n. 38 del 2009 è stato introdotto, colmando un vuoto normativo, il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Prima della legge, l'operatore di polizia che veniva in contatto con una vittima di *stalking* poteva riscontrare reati diversi, che spesso non consentivano l'adozione di una misura cautelare (ad esempio la violenza privata), se non addirittura comportamenti non perseguibili penalmente, non riuscendo, così, a tutelare adeguatamente la vittima.

Gli atti persecutori – o *stalking* - sono un insieme di condotte vessatorie - sotto forma di minaccia, molestia - che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un fondato timore per l'incolumità propria o di un congiunto. I comportamenti sono fra i più vari: messaggi, e-mail, telefonate, appostamenti, inseguimenti, invio di regali non graditi, e così via.

La legge n. 38/2009 ha anche introdotto nuovi strumenti di protezione delle vittime, quali la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter del codice di procedura penale).

Assoluta novità, l'introduzione di una misura alternativa alla querela e la facoltà per la parte lesa di fare istanza al Questore affinché venga avviato il procedimento amministrativo per l'irrogazione dell'ammonimento.

Significative modifiche al quadro normativo sono state apportate dalla legge 119 del 2013, che ha introdotto pene più severe per i delitti di atti persecutori, se commessi dal coniuge separato o da persona che è stata legata da relazione affettiva con la vittima e per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale commessi in presenza o in danno di minore, ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza.

La legge ha previsto obblighi di informazione e ha rafforzato alcune norme procedurali a tutela delle persone offese, come la nuova misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, che può essere adottato dalla polizia giudiziaria, autorizzata dal pubblico ministero.

La legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha rafforzato ed implementato anche gli strumenti di carattere preventivo con l'introduzione dell'ammonimento del Questore per violenza domestica.

La legge fornisce una definizione di violenza domestica uno o più atti gravi, ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Una speciale permesso di soggiorno per la vittima di violenza domestica di nazionalità straniera è stato introdotto con l'art. 18-bis del D.LGS 286/1998.

Per assicurare strategie di ampio respiro, della legge 119/2013 prevede, inoltre, all'articolo 5, un "Piano d'azione", coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.